



CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Art. 17 (Allegato n. 25 Contributi)

costituite da sole stazioni mobili e portatili

1. Nel caso di reti costituite da soli mezzi mobili o portatili, ai fini dell'applicazione del contributo di cui al comma 2 dell'articolo 16, il raggio equivalente dell'area di servizio geograficamente predefinita entro i limiti di seguito indicati e' fissato come segue:

a) in 1 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 2 W; b) in 15 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 5 W; c) in 30 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 10 W; d) per l'uso di potenze oltre 10 W, ove ammesso, si considerano, ai fini del raggio equivalente, i multipli interi e le frazioni di 10 W di cui al punto c). 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 16 e' ridotto della meta'. 3. Si applicano altresì i commi 4 e 6 dell'articolo 16, qualora ne ricorra il caso.

Versione in vigore dal 15 settembre 2003 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice delle comunicazioni elettroniche
Estremi	Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259
Partizione	Allegato n. 25 Contributi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-delle-comunicazioni-elettroniche/allegato-n-25-contributi-art-17>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it